



TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

NORME GENERALI

Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara, tra l'altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI ed è responsabile della loro piena osservanza. Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive a tutti i livelli.

Legislazione sull'attività agonistica e non agonistica

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell'attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:

a) Per l'attività agonistica: Decreto Ministero della Salute del 18/2/1982 - "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"; Delibera del Consiglio Nazionale CSI n. del 07/05/2002 recante le "Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive, la qualificazione della attività sportiva agonistica e non agonistica e la disciplina dell'obbligo assicurativo nel C.S.I."

b) Per l'attività non agonistica: Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e successive modificazioni intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. "Decreto del Fare"); Decreto Legge n. 101 del 31/08/2013 art. 4, comma 10 septies, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/10/2013, n. 125; Decreto del Ministero della Salute dell'08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, Nota esplicativa del 17/06/2015 e la Nota integrativa del 28/10/2015 emanate dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute e Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI.

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell'attività sportiva e quanto riportato nella Delibera del Consiglio Nazionale del CSI n. 6 del 07/05/2022.

Va inoltre rammentato che, in base al D.M. del 28/02/2018, **non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni**, ad eccezione dei casi specifici indicati dal medico pediatra.

Visite mediche di idoneità

- **Attività sportiva agonistica**

Ai fini della tutela sanitaria delle attività sportive, alla luce della Delibera del Consiglio Nazionale del CSI n. 6 del 07/05/2022, si intendono "agonistiche" le attività che comportano impegno fisico, praticate in modo continuativo, sistematico ed



esclusivamente in forme organizzate, che si caratterizzano per la natura competitiva e per lo scopo di conseguire prestazioni con modalità competitive, che prevedano quindi una classifica di merito legata ai risultati sportivi quali-quantitativi conseguiti, ad ogni livello e nelle fasce di età così come raccomandate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e indicate nella tabella sui Limiti di età delle attività sportive agonistiche riportata più avanti.

Pur non avendo natura competitiva, vengono classificate come "agonistiche" anche le manifestazioni ciclistiche di fondo non competitivo, le randonné, le ciclostoriche longe, le manifestazioni cicloturistiche di lunghezza superiore ai 70 km, secondo i criteri stabiliti dalle norme tecniche attuative del settore amatoriale e cicloturistiche della F.C.I. e recepite nel Regolamento Tecnico CSI.

Per lo svolgimento delle attività sportive agonistiche è necessario, da parte della Associazione o società sportiva acquisire e conservare, per ciascun atleta tesserato, il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, conforme a quanto previsto dalla Legge italiana.

In base al D.P.R. 445 del 28/12/2000 i certificati medici di idoneità alla pratica sportiva, sia agonistica che non agonistica, non possono essere sostituiti da alcun altro documento. **L'utilizzo di autocertificazioni sostitutive agli stessi è vietato dalla Legge italiana** ed è pertanto privo di valore legale.

Limiti di età delle attività sportive agonistiche

In base a quanto deliberato del Consiglio Nazionale del CSI, e fatte salve le attività dichiarate "non agonistiche", sono considerate agonistiche tutte le attività sportive dilettantistiche a partire dalle età qui sotto indicate:

Disciplina Sportiva	Età minima	Inizio età agonistica *	Note
Arrampicata sportiva	8 anni	Anno solare	
Atletica Leggera	12 anni	Anno sportivo	
Baseball/Softball	9 anni	Anno solare	
Bocce	8 anni (certificato A2)	Anno solare	Volo (prove veloci): 11 anni (certificato B1)
Calcio (a 5, 7, 11)	12 anni	Anno sportivo	
Cheerleading e Performance Cheer	8 anni	Anno solare	
Ciclismo	13 anni	Anno solare	BMX e Trial: 8 anni
Danza Sportiva Competitiva	8 anni	Anno solare	
Football Americano	Flag football: 10 anni Tackle football: 12 anni	Anagrafica	
Ginnastica acrobatica, artistica e ritmica	8 anni	Anagrafica	
Judo	12 anni	Anno solare	
Karate	12 anni	Anno solare	
Nuoto	8 anni	Anno sportivo	Tuffi e nuoto sincronizzato: 9 anni
Orientamento	13 anni	Anno solare	
Pallacanestro	11 anni	Anno solare	



Pallamano	8 anni	Anagrafica	
Pallanuoto	9 anni	Anno sportivo	
Pallavolo e Beach Volley	10 anni	Anno solare	
Rugby	12 anni	Anagrafica	
Scherma	10 anni	Anagrafica	
Sport equestri	8 anni	Anno solare	
Sport invernali	12 anni	Anno solare	
Sport su ghiaccio	8 anni	Anno sportivo	Hockey su ghiaccio: 10 anni
Taekwondo	10 anni	Anno solare	
Tennis, Padel e Beach Tennis	8 anni	Anagrafica	
Tennistavolo	8 anni	Anagrafica	
Triathlon	12 anni	Anno solare	
Sport su rotelle	8 anni	Anno solare	
Pugilato giovanile	13 anni	Anagrafica	
Vela	10 anni	Anno solare	
Wushu Kung Fu	10 anni	Anno solare	Sanshou: 13 anni
*LEGENDA			
<i>Anagrafica: la certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal giorno del compimento dell'età minima prevista.</i>			
<i>Anno sportivo: La certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal giorno di inizio dell'annualità sportiva della disciplina che si intende praticare, anche se precedente alla data di compimento dell'età minima (l'età minima dovrà comunque essere compiuta all'interno dell'annualità sportiva).</i>			
<i>Anno solare: la certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal 1° gennaio dell'anno di compimento dell'età minima prevista.</i>			

Per tutte le discipline sportive dilettantistiche non previste dalla precedente tabella, e ad esclusione di quelle dichiarate non agonistiche e più sotto riportate, vale quanto riportato nella circolare del Ministero della Salute del 2 luglio 2018 contenente le tabelle elaborate dal Coni, in accordo con la FMSI e con l'approvazione del Consiglio Superiore di Sanità, con cui si determina l'età minima di accesso all'attività agonistica (prot. 006203-P-02/07/2018), scaricabili a questo indirizzo: https://www.fmsi.it/images/img/tabella_eta_agonistiche_rev.2018.07.03.pdf.

▪ Attività sportiva non agonistica

- [tesserati che svolgono attività sportive con impegno fisico](#)

Ai fini della tutela sanitaria delle attività sportive, si intendono "non agonistiche" tutte le attività motorie e sportive svolte da tesserati ma prive dei connotati di agonismo, che perseguano obiettivi di sviluppo psicofisico e di salute individuale e sociale. Esse sono pertanto intese come quelle discipline che considerano il movimento non dal punto di vista dell'efficacia e della qualità della prestazione, ma da quello dello sviluppo di un'adeguata corporeità e motricità e che portino alla acquisizione di competenze alla base di una crescita fisica, affettiva, sociale e cognitiva.

Per lo svolgimento delle attività sportive non agonistiche è necessario, da parte della Associazione o società sportiva, acquisire e conservare, per ciascun tesserato, il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal Medico di Medicina



Generale, dal Pediatra di Libera Scelta, limitatamente per i propri assistiti, ovvero dal medico specialista in medicina dello sport o dal medico iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana, e redatto sul modello adottato con D.M. 24/04/2013.

Pur avendo le medesime caratteristiche di quelle agonistiche, fanno eccezione, e rientrano tra le “non agonistiche”, anche le seguenti attività:

- a) quelle svolte da tesserati di età inferiore a quella specificata nella tabella sui Limiti di età delle attività sportive agonistiche con riferimento ad ogni singola disciplina riportata più sopra;
- b) quelle destinate a persone disabili, di cui all'apposito capitolo più avanti;
- c) quelle svolte nell'ambito dei corsi o scuole di avviamento allo sport finalizzate esclusivamente all'insegnamento di una specifica disciplina sportiva senza la partecipazione a manifestazioni a carattere competitivo di qualsiasi livello;
- d) quelle svolte esclusivamente a scopo ricreativo, anche polisportivo, non finalizzate alla partecipazione a manifestazioni a carattere competitivo o prestazionale di qualsiasi livello;
- e) quelle organizzate e svolte da una associazione o società sportiva, riservate esclusivamente ai propri tesserati (ad es. tornei interni, attività di ginnastica, giochi e gare sociali, attività oratoriali e parrocchiali, attività sportive extracurricolari organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche, ecc.), ancorché utilizzino supporti “tecnici” forniti dal CSI (ad esempio gli arbitri/giudici di gara);
- f) quelle svolte, nell'ambito della loro funzione, da arbitri, giudici di gara e ufficiali di campo delle seguenti discipline: Calcio a sette, Calcio a 5, Calcio (a 11), Cricket, Football Americano, Hockey, Pallacanestro, Pallamano, Pallanuoto, Pallavolo, Rugby, Sport Invernali, Attività subacquee, purché regolarmente tesserati come tali secondo le Norme nazionali di Tesseramento;

N.B.: Rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli altri Enti di promozione sportiva, ad eccezione di quelle previste nel punto successivo.

- tesserati che svolgono attività sportive che **non** comportano impegno fisico

Vengono qualificate come “attività che non comportano impegno fisico”, quelle attività sportive o ludico-motorie amatoriali, organizzate anche in forma competitiva dal CSI o da associazioni e società sportive ad esso affiliate, caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, i cui praticanti non sono tenuti all'obbligo della certificazione sanitaria, ma per le quali si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva. Rientrano in questo ambito tutti i tesserati che svolgono le seguenti attività:

- ▶ TIR tiro (tiro a segno, tiro a volo)
- ▶ TAR tiro con l'arco
- ▶ BIL biliardo sportivo
- ▶ BOC bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato)



- ▶ BOW bowling
- ▶ BRI bridge
- ▶ DAM dama
- ▶ SCA scacchi
- ▶ GOL golf
- ▶ PSP pesca sportiva di superficie, ad eccezione della pesca d'altura

Sulla base della Circolare del CONI Prot. 6897 del 10/06/2016 nonché della risposta del Ministero della Salute del 06/07/2016 ad una interrogazione parlamentare in materia, rientrano in questa categoria, e sono esonerate dall'obbligo della certificazione sanitaria) anche tutte le attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo o assente e pertanto siano assimilabili a quelle su elencate, quali:

- AER aeromodellismo
- ATM automodellismo
- AM corsi di attività motoria finalizzata al benessere, in particolare rivolta alla terza età (es. Attività Fisica Adattata, la ginnastica dolce, posturale, riabilitativa ecc.)
- AUT raduni auto storiche
- BUR burraco e CB Circoli Burraco
- CIN attività sportiva cinotecnica
- GM giochi motori
- LU attività ludica
- MGF minigolf
- MOT raduni moto d'epoca
- TP Giochi e Tradizioni Popolari
- CAM Gruppi di cammino
- BIG Bigliardino/Calcio Balilla
- YOG yoga
- Attività arbitrale a scarso o nullo impegno cardiovascolare
- Centri Estivi Ricreativi/Grest diurni e Camp residenziali
- le "feste sportive", cioè le attività estemporanee ed occasionali, di carattere ludico e realizzate in luogo aperto al pubblico a scopo promozionale
- l'attività formativa

Rientrano in questo ambito, infine, anche i seguenti soggetti:

- a) le persone fisiche che siano state dichiarate "non praticanti" e che, nell'ambito delle associazioni o società affiliate al CSI non svolgono direttamente alcuna attività sportiva ma esclusivamente compiti di carattere dirigenziale, burocratico, amministrativo-contabile, di collaborazione volontaria. Queste persone vanno tesserate con tessera di tipo Non Atleta (NA);
- b) i tesserati/soci non praticanti delle associazioni di carattere circolistico o di promozione sociale;
- c) le persone fisiche che svolgono attività associative senza impegno fisico e perciò tesserate con la tessera di tipo Non Sportivo (NS);
- d) gli allenatori, gli animatori, gli educatori, gli insegnanti, gli operatori sportivi, i tecnici, a meno che l'incarico non implichi lo svolgimento di attività sportiva, nel qual caso sono assimilati agli atleti;
- e) gli arbitri, i giudici di gara e gli ufficiali di campo delle restanti discipline non previste



all'art. 2 comma 3 lettera g) della presente Delibera, purché regolarmente tesserati come tali secondo le Norme nazionali di Tesseramento del C.S.I.;

- f) i bambini in età prescolare tesserati per l'esercizio di attività sportiva, di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal medico Pediatra di Libera Scelta.

- tesserati che svolgono attività sportive non agonistiche di particolare ed elevato impegno cardiovascolare

Si intendono per "attività sportive non agonistiche di particolare ed elevato impegno cardiovascolare" patrocinate dal CSI, ancorché organizzate con modalità non competitive da associazioni o società sportive ad esso affiliate:

- a) le manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km;
- b) le manifestazioni di Sci di Fondo (o Sci Nordico) di lunghezza superiore ai 42 km, sia in tecnica classica che libera, come le Gran Fondo;
- c) le manifestazioni di nuoto di lunghezza superiore ai 15 km, come le Gran Fondo e le Maratone;
- d) le manifestazioni di canottaggio di lunghezza superiore ai 6 km, come le Gran Fondo;

o altre analoghe tipologie di manifestazioni. Il controllo medico per l'attestazione della idoneità a svolgere queste attività deve rispondere a quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. 24/04/2013 e redatto sull'apposito modello predefinito di cui all'allegato D del medesimo Decreto. Le manifestazioni di cui sopra, allorché vengono invece organizzate con modalità competitive, rientrano invece tra quelle qualificate come "agonistiche".

Validità del certificato medico di idoneità

Tutti i certificati medici di idoneità hanno normalmente una validità di 12 mesi dalla data del rilascio (che non coincide quindi necessariamente con la scadenza della tessera CSI) e devono essere in possesso della Società Sportiva prima del tesseramento dell'atleta e alla sua partecipazione alla attività sportiva. Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva.

Attenzione: la tipologia di certificato medico necessario (o la eventuale esenzione) **NON** dipende dal codice attività indicato sulla tessera associativa, bensì esclusivamente dal tipo di attività effettivamente praticata dal tesserato.

Tutela sanitaria dell'attività polisportiva

Il CSI riconosce il valore fortemente educativo della polisportività ed incoraggia alla pratica di più discipline sportive come strumento di crescita fisica e di maturazione culturale attraverso lo sviluppo di capacità ed abilità molteplici che favorisca lo sviluppo parallelo e contemporaneo delle qualità psicofisiche.

Ai fini della tutela sanitaria, qualora un atleta pratichi più di una disciplina sportiva afferenti a diversi livelli di agonismo (ad esempio una disciplina agonistica ed una non agonistica), egli dovrà acquisire agli atti della associazione o società presso cui è tesserato, il certificato medico relativo alla disciplina che appartiene al più alto livello, intendendosi con ciò accertata l'idoneità anche per le discipline di livello inferiore.



Obbligo assicurativo

È fatto obbligo a chiunque pratichi una attività sportiva agonistica o non agonistica, anche se non comporta impegno fisico, nonché per i relativi allenamenti, la stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni, per il tramite del CSI, secondo quanto previsto dal D.M. 03/11/2010.

L'obbligo assicurativo di cui al comma precedente ricorre verso i seguenti soggetti: gli atleti, i tecnici, maestri, istruttori, allenatori, assistenti, animatori, educatori, operatori sportivi, e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico, gli arbitri, giudici di gara e ufficiali di campo, i dirigenti e collaboratori societari.

L'obbligo assicurativo si intende assolto all'atto del tesseramento della persona al CSI, quale soggetto obbligato, per il tramite di una associazione o società sportiva ad esso affiliata.

Estensione garanzia infortuni ad infarto, ictus e gravi eventi cardiovascolari

In caso di morte di tesserato atleta, le polizze infortuni del CSI sono estese anche qualora essa sia diretta conseguenza di infarto cardiaco, ictus cerebrale emorragico, trombosi cerebrale, embolia o rottura di un aneurisma durante lo svolgimento dell'attività; queste evenienze, di norma, sono invece considerate condizioni patologiche derivanti da malattie preesistenti piuttosto che come conseguenze di infortunio sportivo. Tale estensione di garanzia, tuttavia, vige solo nel caso in cui il tesserato sia in possesso del previsto certificato medico attestante la idoneità alla pratica di attività sportiva.

ATTIVITÀ SPORTIVE PER PERSONE DISABILI

Il CSI riconosce l'importanza della attività sportiva svolta a favore delle persone portatrici di una o più delle seguenti disabilità:

- a) motoria
- b) sensoriale
- c) intellettuale-relazionale

la cui origine può essere di natura congenita, patologica o traumatica. Essa si propone obiettivi di miglioramento della condizione umana degli atleti, mediante il miglioramento delle qualità fisiche, il potenziamento degli aspetti cognitivi e psichici e lo sviluppo di competenze socio-relazionali. Essa, se pur svolta in forma competitiva, prescinde dall'intento della prestazione e tende a sviluppare una migliore corporeità e motricità sulle quali si fondano gli obiettivi di miglioramento della condizione fisica, affettiva, sociale e cognitiva.

Pertanto, ai fini della tutela sanitaria, le attività motorie e quelle sportive organizzate dal CSI, ovvero da Associazioni o Società o altri soggetti ad esso affiliati, a favore delle persone con disabilità, si intendono come **“non agonistiche”**. Per lo svolgimento delle attività sportive delle persone disabili è necessario, da parte della Associazione o società



sportiva, acquisire e conservare, per ciascun tesserato, il certificato di idoneità sportiva non agonistica di cui sopra.

Per le discipline che prevedono il supporto di un atleta normodotato nel ruolo di "guida" (a titolo di esempio la corsa o l'uso della bicicletta-tandem), la qualificazione di "non agonista" si applica anche a quest'ultimo.

Fanno eccezione le attività sportive che non comportano particolare impegno fisico e quelle che non sono ufficialmente riconosciute come ammissibili dal Registro delle Attività Sportive Paralimpiche riportate nella tabella di seguito; per queste attività non è previsto il relativo certificato di idoneità, per quanto sia comunque ritenuta consigliabile una valutazione di carattere medico prima di iniziare la pratica.

Le ASD/SSD iscritte al Registro C.O.N.I., all'atto del tesseramento di almeno un atleta indicato come "disabile" per una o più discipline sportive, saranno automaticamente iscritte anche al Registro C.I.P. 2.0, per le relative discipline sportive paralimpiche ed indicate nella tabella di corrispondenza sottostante.

Tabella di corrispondenza tra discipline CSI e CIP

CODICE	DISCIPLINA CIP	CODICE CSI
AD501	Paraclimb (Speed; Lead; Boulder)	ASP
AF501	Atletica leggera per disabilità intellettiva e relazionale	ATL
AF502	Atletica leggera paralimpico	ATL
AF503	Atletica leggera per sordi	ATL
AG501	Pesca sportiva e nuoto pinnato paralimpico	PSP
AI501	Parabadminton	BAD
AI502	Badminton per sordi	BAD
AK501	Baseball per ciechi	BAS
AL501	Biathlon paralimpico	TRI
AM501	Biliardo per sordi	BIL
AM502	Biliardo Paralimpico	BIL
AO501	Bocce per disabili	BOC
AO502	Bocce per disabilità intellettiva e relazionale	BOC
AO503	Bocce per sordi	BOC
AQ501	Bowling per sordi	BOW
AS501	Calcio per disabilità intellettiva e relazionale	CAL
AS502	Football sala per disabilità intellettiva e relazionale	CAC
AS503	Calcio paralimpico e sperimentale	CAL
AS504	Calcio (a 5) per ciechi	CAC
AS505	Calcio (a 5) per ipovedenti	CAC
AS506	Calcio (a 11) per sordi	CAL
AS507	Calcio (a 5) per sordi	CAC



AS508	Powerchair football	CAC
AT501	Paracanoa	CAK
AT502	Canoa per disabilità intellettiva e relazionale	CAK
AT503	Canoa kayak per sordi	CAK
AU501	Para-rowing	CAN
AU502	Canottaggio per disabilità intellettiva e relazionale	CAN
AW501	Cheerleading per disabilità intellettiva e relazionale	CHE
AX501	Ciclismo paralimpico (Strada, Pista)	CIC
AX502	Ciclismo per sordi	CIC
AX503	Mountain bike per sordi	CIC
AX504	Ciclismo per disabilità intellettiva e relazionale	CIC
BB501	Dama per sordi	DAM
BC501	Danza Sportiva paralimpica	DSP
BI501	Ginnastica per disabilità intellettiva e relazionale	GIN
BI502	Ginnastica inclusiva	GIN
BJ502	Calcio balilla paralimpico	BIG
BJ503	Calcio Balilla inclusivo	BIG
BJ504	Calcio Balilla per sordi	BIG
BL501	Golf paralimpico	GOL
BL502	Golf su pista per sordi	MGF
BM501	Hockey paralimpico	HOC
BM502	Powerchair hockey	WHE
BN501	Judo per disabilità intellettiva e relazionale	JUD
BN502	Judo per ipovedenti e ciechi	JUD
BN503	Judo per sordi	JUD
BP501	Karate per sordi	KAR
CB501	Trail-O paralimpico	ORI
CB502	Orientamento per sordi	ORI
CD501	Basket in carrozzina	PCA
CD502	Minibasket in carrozzina	PCA
CD503	Pallacanestro per disabilità intellettiva e relazionale	PCA
CD504	Pallacanestro per sordi	PCA
CD505	Baskin	PCA
CE501	Pallamano per sordi	PMA
CE502	Pallamano per disabilità intellettiva e relazionale	PMA
CG501	Sitting volley	PVO
CG502	Pallavolo per disabilità intellettiva e relazionale	PVO
CG503	Beach volley per sordi	BVO
CG504	Pallavolo M/F per sordi	PVO
CJ501	Pesca sportiva per sordi	PSP
CK501	Pesistica paralimpica	PES



CP501	Rugby in carrozzina	RUG
CS501	Scacchi per ipovedenti e ciechi	SCA
CT501	Scherma paralimpica	SCH
CU501	Sci alpino per disabilità intellettiva e relazionale	SCI
CU502	Sci nordico per disabilità intellettiva e relazionale	SIN
CU503	Sci alpino paralimpico	SCI
CU504	Sci nordico paralimpico	SIN
CU505	Snowboard paralimpico	SNB
CU506	Sci alpino per sordi	SCI
CU507	Snowboard per sordi	SNB
DD501	Nuoto paralimpico	NUO
DD502	Nuoto per disabilità intellettiva e relazionale	NUO
DD503	Nuoto salvamento per disabilità intellettiva e relazionale	NUO
DD504	Nuoto sincronizzato per disabilità intellettiva e relazionale	NUO
DD505	Tuffi per disabilità intellettiva e relazionale	TUF
DD507	Nuoto per sordi	NUO
DD508	Pallanuoto per sordi	PNU
DD509	Pallanuoto paralimpica	PNU
DD510	Pallanuoto per disabilità intellettiva e relazionale	PNU
DF501	Equitazione Paralimpica	EQU
DF502	Equitazione per disabilità intellettiva e relazionale	EQU
DG501	Para Ice Hockey	HOC
DJ501	Adaptive Surf	WSU
DK501	Parataekwondo	TKW
DL501	Wheelchair tennis	TEN
DL502	Tennis per disabilità intellettiva e relazionale	TEN
DL503	Tennis per sordi	TEN
DL504	Blind tennis	TEN
DL505	Padel per sordi	PAD
DL506	Beach tennis per sordi	BTE
DM501	Tennis Tavolo paralimpico	TTA
DM502	Tennis tavolo per disabilità intellettiva e relazionale	TTA
DN501	Tiro a segno paralimpico	TIR
DN503	Tiro a segno per sordi	TIR
DO501	Paratrap	TIR
DQ501	Tiro con l'arco paralimpico	TAR
DQ502	Tiro con l'arco per disabilità intellettiva e relazionale	TAR
DS501	Paratriathlon	TRI
DY501	Goalball per ipovedenti e ciechi	PMA
DZ501	Showdown per ipovedenti e ciechi	TTA
EA501	Torball per ipovedenti e ciechi	PMA



USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI

In seguito all'entrata in vigore del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20/07/2013), nonché della in Legge n. 116 del 04/08/2021 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13/08/2021), le Società e le Associazioni sportive devono:

1. **verificare** che nell'impianto sportivo in uso, o nel luogo ove si svolge l'evento sportivo, sia disponibile e prontamente utilizzabile un apparecchio DAE omologato, perfettamente funzionante, regolarmente mantenuto, posto in un luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato;
2. **garantire nel corso delle competizioni e degli allenamenti** la presenza di personale formato tramite corsi di training per operatori BLS-D e pronto a intervenire. I corsi sono effettuati da centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni.

È fatto obbligo alle associazioni e società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico.

L'omologazione CE dei dispositivi DAE è regolata dalla Direttiva 93/42/CEE e in Italia dal Decreto Legislativo n. 46 del 24/02/1997. A cadenza annuale, l'Azienda Sanitaria Locale verifica la presenza dei requisiti per tenere operativo un dispositivo DAE.

Il Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano ha deliberato, all'interno del Regolamento nazionale "Sport in Regola", le linee guida dettagliate al fine di normare lo svolgimento dei campionati e delle manifestazioni sportive CSI.